

TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione Lavoro

Ricorso ex art.414 cpc con istanza di emissione di provvedimento cautelare in corso di causa ex art.700 e 669 quater cpc.

Luca MINISTRINI, nato ad Assisi (PG) il 10.6.1996 (C.F.: MNSLCU96H10A475Y), residente in Santa Maria degli Angeli (PG), Via Aldo Moro n°16, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Izzo del Foro di Siena, con Studio in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso n°31 (C.F.: ZZIFNC56C11L383W, fax 0578.716482) il quale dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni al proprio domicilio elettronico rappresentato dalla PEC francesco.izzo@pecavvocatimontepulciano.it, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Martina Favaroni, (C.F.: FVRMNT82B57A475X, fax 075.5715284) con Studio in Perugia, Via Baldo n°7), come da mandato in calce,

-RICORRENTE-

contro

-M.I.U.R. -ora M.I.- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore;

-Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Dirigente pro tempore;

tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Perugia, Via degli Uffici n°14, 06163 - Perugia

-RESISTENTI-

nonché

eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto III Fascia ATA della Provincia di Perugia, in cui il ricorrente è inserito, valide per gli anni 2017/20 i quali subirebbero un ipotetico pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.



FATTO

1) Il Signor Luca Ministrini, in data 23/10/2017, presentava la sua prima domanda di inserimento ex D.M. n°640/2017 nelle Graduatorie d'Istituto per il personale ATA, III fascia, in Umbria, Provincia di Perugia, Prot. n°009637 del 30/10/17, relativa al triennio 2017/2020, profilo di cuoco (che è l'attività professionale svolta, e collaboratore scolastico), all.1, 12 pagine.

2) Per meglio inquadrare l'anomala gestione delle supplenze da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Ciuffelli-Einaudi di Todi, per l'operato del quale è oggi causa-facciamo presente, anche se non è l'oggetto del presente ricorso, che il Sig.Ministrini già inserito al n.34, e poi salito al n.25, nella graduatoria ATA del citato Istituto, con punti 9,5, appreso che la ridetta Scuola aveva attribuito senza interpellarlo una supplenza dal g.21/1/2020 ad altra persona che trovavasi in graduatoria al posto n°39, con punti 8,7, presentava ricorso 17/2/2020 al predetto IIS, *"avverso il mancato conferimento supplenza di cuoco per 36 ore settimanali dal 21 gennaio a tutt'oggi -17/02/2020-"* (all.2).

3) Il ricorso Ministrini veniva accolto, con annullamento della illegittima procedura di reclutamento effettuata in spregio alla graduatoria: si deposita il relativo decreto IIS Ciuffelli, trasmesso con pec 19/2/20 (all.3), che riporta il citato punteggio ATA "25" raggiunto dal Sig. Ministrini.



Osserviamo, sempre per stigmatizzare l'operato dell'IIS Ciuffelli, che l'Istituto scrive nel Decreto una cosa non vera, poiché la supplenza annullata non è durata dal 21/1/20 all'1/2/20, ma si è protratta fino al 16/2/20: ed il 19 febbraio, data della pec di annullamento reclutamento, l'IIS Ciuffelli lo sapeva benissimo!!

4) L'Istituto Ciuffelli, dopo aver frapposto nelle more tutta una serie di ostacoli, procedeva all'assunzione in servizio del Signor Ministrini come cuoco a far data 29/2/2020.

Il lavoratore non ha avuto copia del contratto.

5) Il giorno 11/3/2020, a mezzo pec delle ore 13.51, l'Istituto Ciuffelli, con lettera/decreto (senza data) allegata alla pec (all.4), significava la risoluzione immediata del contratto di lavoro a tempo determinato, profilo cuoco, stipulato il 29/2/2020.

6) La indebita risoluzione è stata operata a seguito di <<RETTIFICA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI ISTITUTO 3^ FASCIA A.T.A.>> TRIENNIO 2017/2020, significata al ricorrente con pec della citata Scuola dello stesso 11/3/2020, di 3 minuti prima (ore 13,48, all. 5).

7) Il Signor Luca Ministrini, a mezzo di questa difesa, presentava in data 16/3/2020 istanza/ricorso avverso i citati provvedimenti di rettifica del punteggio e conseguente risoluzione del contratto, inoltrata a mezzo pec



all'IIS Ciuffelli, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e all'Ufficio Scolastico Territoriale di Perugia (all.6).

Lo scrivente legale -lo precisiamo subito, essendo il punto nodale della vicenda- evidenziava che, trattandosi del primo inserimento in una graduatoria ATA, l'unico titolo di accesso possibile era il Diploma di qualifica professionale (e suoi equipollenti) richiesto dal D.M. 640/2017, con relativo punteggio; e che conseguentemente era errata e contra legem la rideterminazione del punteggio operata dall'IIS Ciuffelli facendo riferimento non al citato titolo di studio richiesto ripetersi dal D.M. 640/2017, ma basandosi per l'inserimento sul diploma di terza media del Signor Ministrini e connesso punteggio.

[Cosa come vedremo possibile solo e soltanto per i soggetti già presenti in graduatoria per pregresse domande di inserimento presentate in passato, nei decenni precedenti al triennio 2017/2020].

8) Con pec 2/4/2020 veniva sollecitato l'Istituto scolastico e il suo Dirigente a prendere posizione sul ricorso presentato dal Signor Ministrini (all. 7).

9) Con pec 6/04/2020 (all. 8) indirizzata allo scrivente e all'I.I.S. Ciuffelli perveniva la risposta dell'Ufficio



Scolastico Regionale, che recepiva l'impostazione di cui al ricorso/istanza in autotutela di questa difesa.

L'IIS Ciuffelli veniva infatti invitato a rivalutare la questione, <<considerando che si tratta di un nuovo inserimento>>.

Sulla base di ciò, il sottoscritto difensore inviava lo stesso giorno 6/4/2020 altra pec all'Istituto Ciuffelli chiedendo di provvedere a riesaminare la posizione Minestrini sulla base di quanto osservato (anche) dall'Ufficio Scolastico Regionale (all. 9).

10) Nel perdurante totale disinteresse e silenzio dell'Istituto Ciuffelli e del suo Dirigente, decorsi 30 giorni dal citato ricorso/istanza in autotutela, il Signor Minestrini, al fine di non lasciare nulla di intentato, inoltrava a mezzo pec Atto di intimazione e diffida ad adempiere ex art.2 L.241/1990, correlato all'art.328 c.p. (all. 10): parimenti senza effetto di sorta.

* * * * *

Il presente ricorso ex art.414 cpc -che ci vediamo costretti a depositare dopo aver tentato di evitarlo in tutti i modi, poiché il tempo che trascorrerà si risolverà in un danno per il ricorrente- **è quindi avverso il decreto dell'11/3/2020 di <<rettifica del**



punteggio attribuito al Sig. Ministrini Luca nelle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, ridotto a punti 6,0>> ed il conseguente decreto in pari data di <<Risoluzione del contratto di lavoro determinato-Co, stipulato il 29/2/2020 Prot.2568 per n°36 ore sett.li -profilo cuoco->>, emessi dall'Istituto Ciuffelli-Einaudi.

Con conseguente richiesta di annullamento dei citati provvedimenti e riconoscimento dell'effettivo punteggio spettante al ricorrente.

* * * * *

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO (E CONSEGUENTE LICENZIAMENTO)

I) Si contesta ed impugna l'intervenuta risoluzione contrattuale, basata su una illegittima rettifica del punteggio spettante al Signor Ministrini in forza del titolo di studio prodotto, dovuta ad errata conoscenza e/o interpretazione della normativa di cui al D.M.640/2017 da parte dell'estensore dei provvedimenti/decreti di rettifica e licenziamento sottoscritti dal Dirigente Scolastico Rinaldi.



Scannerizziamo stralcio decreto 11/3/2020 di rettifica punteggio (all.5)



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFFELLI-EINAUDI
VIALE MONTECRISTO, 3
T O D I (PG)C.F.80004450542
Tel . 075/8959511 - Fax 075/8959539

Prot. (v. segnatura)

Todi (v. segnatura)

Al Sig.ra MINISTRINI LUCA

lucaminec@icloud.com

Alle scuole interessate

OGGETTO: Validità titoli e servizi dichiarati nella graduatoria di Istituto del personale ATA di terza fascia per il triennio 2018/2021 – Sig. MINISTRINI LUCA nato a Assisi (Pg) il 10/06/1996

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.M. n. 640 del 30/08/2017;

VISTE le graduatorie definitive di Istituto per il personale ATA di 3^a fascia valide per il triennio 2017/2020;

CONSIDERATO che la supplenza per il profilo di Cuoco del 29/2/2020 disposta sulla base della graduatoria di Istituto di terza fascia è il primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del D.M. n. 640;

VISTO l'art.7 comma 5 del D.M. n. 640 del 30/8/2017 questa Amministrazione ha proceduto ad effettuare i controlli riguardanti il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per la valutazione dei titoli e servizi per tutte le graduatorie in cui il medesimo risulta incluso;

VISTA la documentazione richiesta da questo Ufficio, ai fini del controllo delle autocertificazioni rese dal candidato;

CONSIDERATO che in base alla normativa D.M. n. 640 del 30/8/2017 l'Attestato di Qualifica Professionale non costituisce titolo di accesso ai profili, titolo di accesso è invece il diploma di licenza media integrato dall'Attestato di Qualifica Professionale ;

Il Signor Luca Ministrini ha richiesto con Domanda su **Modello D1** l'inserimento nella graduatoria di Istituto ATA, III fascia (profilo di cuoco e collaboratore scolastico) ex D.M. 640/2017: trattasi -lo ripetiamo, per



quanto infra- del primo e unico nuovo inserimento in una graduatoria effettuato dal predetto, di giovanissima età.

Scannerizziamo stralcio Domanda Modello D1 inserimento Ministrini (all. 1)

SEZIONE B - ACCESSO (barrare la modalità del titolo di studio di accesso di interesse)

SEZIONE B1 - TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO (5)

Presenta, per la provincia di PERUGIA.....domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto:

- X** con titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di AA AT IF GA CR ;
- Y** senza titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di AA AT CO IF GA CR CS ,
ma incluso, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i in "graduatoria" o con almeno 30 giorni, anche non continuativi, di servizio nel/i medesimo/i profilo/i professionale/i. (6)

SEZIONE B2 - MODALITA' DI ACCESSO (barrare le caselle a destra relativa alla modalità di accesso di interesse)

Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per la provincia di PERUGIA....., dichiara:

- A** di non essere inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e di istituto di prima o di seconda fascia e nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti nel triennio scolastico 2014/2017 per il medesimo o altro profilo professionale di nessuna provincia e di produrre ex novo domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia;
- B** di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente della provincia di per il/i profilo/i di AA AT CO IF GA CR CS e di produrre, per diverso profilo professionale, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia della medesima provincia;(7)
- C** di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico della provincia di per il/i profilo/i di AA AT CO IF GA CR CS e di produrre, per diverso profilo professionale, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia della medesima provincia;(8)
- D** di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente della provincia di per il/i profilo/i professionale/i di AA AT CO IF GA CR CS e di produrre, per il medesimo e/o altro profilo professionale domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di diversa provincia, previo deponnamento dalla provincia di precedente inclusione tramite l'allegato D4;(7)
- E** di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico della provincia di per il/i profilo/i professionale/i di AA AT CO IF GA CR CS e di produrre, per il medesimo e/o altro profilo professionale, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di diversa provincia, previo deponnamento dalla provincia di precedente inclusione tramite l'allegato D4;(8)
- F** di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti nel triennio scolastico 2014/2017 della provincia di per il/i profilo/i professionali/e di AA AT CO IF GA CR CS, di aver prodotto, all'epoca, domanda di inserimento al dirigente scolastico dell'istituzione scolastica (denominazione) comune di indirizzo e di produrre, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3° fascia; (9)
- G** di aver prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, nel/i profilo/i professionale/i di AA AT CO IF GA CR CS richiesto/i, di non essere già inserito per tale/i profilo/i professionale/i nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e di istituto di prima o di seconda fascia e nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia vigenti nel triennio scolastico 2014/2017 di alcuna provincia e di produrre, per il medesimo/i profilo/i professionale/i, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3° fascia. (10)

Data 23.10.2017

Pag 2 di 11

FIRMA Ministrini Lene

Richiamiamo l'attenzione del Giudice sul fatto che, come si evince dalla sopra fotoriprodotta pagina della Domanda, **Sezione B2, lettera A**, trattasi di prima richiesta di inserimento del Signor Ministrini in una graduatoria ATA, laddove negli altri casi -lettere B, C, D, ecc.- trattasi di persone già inserite nelle graduatorie degli anni precedenti.

Il D.M. 640/2017, al punto 2,5 (lo depositiamo integralmente, all. 11), prevede che il titolo per l'accesso al profilo professionale di cui alla lett. C (-cuoco-), è **SOLO E SOLTANTO** il <<diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina>>.

(Detto titolo è valido anche per accedere al profilo di collaboratore scolastico).



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000640 - 30/08/2017 - REGISTRAZIONE
Titolario: 01.01.01

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

B) - Assistente Tecnico :

1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) - Cuoco :

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) - Infermiere :

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.



Il Signor Ministrini è in possesso dell'Attestato di Qualifica Professionale di addetto alla cucina (aiuto cuoco) conseguito presso l'Università dei Sapori di Perugia in data 7/4/2016 (all.12, pagine 4), con esame sostenuto il g.15/12/2015.

Scannerizziamo stralcio domanda D1 Ministrini, con titolo di accesso

CUOCO
TITOLO DI ACCESSO (12) ART. 14 L. 845/1978
Presso UNIVERSITÀ DEI SAPORI (PERUGIA)
QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE
ADDETTO ALLA CUCINA
conseguito nell'a.s. 2015/2016
votazione riportata 95/100
titolo di studio di accesso (13)
modalità di accesso (14) A

Trattasi di un Attestato rilasciato, ex art.14 L.845/1978 e succ. integr., da un Ente accreditato dalla Regione Umbria a seguito di un corso triennale di 3000 ore, corrispondente ad un diploma di qualifica triennale rilasciato da un Istituto Professionale statale (la scuola pubblica prevedeva tali diplomi triennali fino alla Riforma Moratti).

Per i dubbi sollevati oralmente da una impiegata dell'IIS Ciuffelli, la Regione Umbria, con nota 26/2/2020 (all. 13) consegnata all'IIS Ciuffelli, ha chiarito che l'Attestato di qualifica professionale de quo è assolutamente corrispondente/equipollente al titolo di accesso richiesto dal D.M. 640/2017, godendo del valore di legge sull'intero territorio nazionale.

Alle Regioni compete ex lege l'organizzazione dei corsi triennali di formazione professionale previsti dalla citata L.845/1978.



A seguito della citata nota della Regione, fu conferita la supplenza oggetto di causa al Signor Minestrini.

L'Istituto Ciuffelli è incorso in una violazione di legge, con colpa grave, laddove ha opinato che il titolo di accesso al profilo ATA di cuoco è costituito dal diploma di terza media, e non dal Diploma/Attestato di qualifica professionale, così come richiesto in via esclusiva dal D.M. 640/2017 per un nuovo inserimento in una graduatoria ATA.

Scannerizziamo di nuovo stralcio lettera di rettifica 11/3/2020

CONSIDERATO che in base alla normativa D.M. n. 640 del 30/8/2017 l'Attestato di Qualifica Professionale non costituisce titolo di accesso ai profili, titolo di accesso è invece il diploma di licenza media integrato dall'Attestato di Qualifica Professionale ;

In conseguenza della violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.M.640/2017 appena viste, l'Istituto Ciuffelli ha quindi rideterminato il punteggio Minestrini, inventandosi di dover basare l'inserimento ed il punteggio sul diploma di istruzione secondaria di I grado -terza media- dell'odierno ricorrente, e non sul titolo di studio (Diploma professionale) richiesto dal D.M.640/2017 trattandosi di nuovo inserimento.



Scannerizziamo il seguito della lettera di rettifica 11.03.2020 al riguardo

VISTO che in base alla suddetta normativa - Allegato A/2 -Tabelle di valutazione - nelle avvertenze - lett. E nei confronti di coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado, integrato da Attestato Regionale, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 1978, il punteggio viene attribuito con riferimento al diploma di scuola media;

AVENDO RILEVATO dalla copia della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ata per il triennio 2017/2020, ricevuta dall'Istituto di Istruzione Superiore " M.Polo - Bonghi" di Assisi, la mancata dichiarazione del diploma di terza media, anziché depennare l'aspirante è stata chiesta l'integrazione del titolo, non solo ai fini valutativi, ma anche e soprattutto ai fini della regolarizzazione della domanda stessa, cosa che avrebbe dovuto fare la scuola capofila;

PRESO ATTO del voto del diploma di licenza media, pari a 6/10;

AVENDO DOVUTO RIDETERMINARE il punteggio in base alla tabella di valutazione ALL. A/2 - DM.n. 640 del 30/8/2017;

AVVALENDOSI del principio di autotutela conferito alla Pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse;

CERTIFICA

la **rettifica** del punteggio attribuito al Sig. MINISTRINI LUCA nelle graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020 come di seguito indicato:

PROFILO: CUOCO	PUNTI 06,00
COLL. RE SCOLASTICO	PUNTI 06,00

La S.V. dovrà consegnare copia della presente a ciascuna Istituzione Scolastica con la quale contrarrà rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle suddette graduatorie.

/bb

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marcello Rinaldi

Facciamo presente che il Diploma di terza media non era tra l'altro allegato alla Domanda del Signor Ministrini (all.1) giacché non ve era bisogno, ma è stato "d'ufficio" acquisito da qualche solerte impiegata



dell'Istituto Ciuffelli, che ha continuato nell'errare... circa il titolo di accesso previsto dal D.M. 640/2017 per il caso de quo.

Scannerizziamo di nuovo stralcio della domanda Minestrini

<input checked="" type="checkbox"/>	CUOCO	QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE	conseguito nell'a.s. 2015/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TITOLO DI ACCESSO (12) ART. 11, L. 26.5.178		ADDETTO ALLA CUCINA		
	Presso UNIVERSITA' DEL SAPORE (PERUGIA)		votazione riportata 95/100	TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO (13)	MODALITA' DI ACCESSO (14)

Oggi, ripetiamo, per un nuovo inserimento come è quello effettuato dal ricorrente, è possibile accedere alla graduatoria personale ATA, cuoco, ex D.M. 640/2017, soltanto con il diploma di qualifica professionale (e relativo punteggio) di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina, al quale è equiparato il titolo in possesso del Signor Minestrini ottenuto all'esito del percorso di formazione triennale di 3.000 ore e rilasciato dall'Ente accreditato dalla Regione Umbria.

E che sia così lo conferma anche l'Ufficio Regionale Scolastico per l'Umbria con la pec 6/4/2020, di risposta al ricorso in autotutela Minestrini 16/3/2020, inviata all'IIS Ciuffelli e che qui si fotoriproduce integralmente (all.8).



Avv. Francesco Izzo

Da: drum@postacert.istruzione.it
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 09:23
A: francesco.izzo@pecavvocatimontepulciano.it; pgis01100d@pec.istruzione.it
Oggetto: Protocollo nr: 3371 - del 06/04/2020 - AOODRUM - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria Risoluzione di contratto di lavoro a tempo determinato (cuoco) stipulato il 29/02/2020 con l'IIS CiuffelliEinaudi" - Rettifica punteggio graduatoria d'istituto terz 1060-REG-1586157268566-Minestrini-signed.pdf; AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE.2020.0003371.pdf; Segnatura.xml

Allegati:

*Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria
Ambito Territoriale per la provincia di Perugia - Ufficio III*

All'Avv. Francesco Izzo
francesco.izzo@pecavvocatimontepulciano.it

All'Istituto d'Istruzione Superiore
"Ciuffelli-Einaudi" di Todi
Via PEC

Oggetto: Luca Minestrini nato ad Assisi il 10 giugno 1996 - -Risoluzione di contratto di lavoro a tempo determinato (cuoco) stipulato il 29/02/2020 con l'IIS Ciuffelli-Einaudi" - Rettifica punteggio graduatoria d'istituto terza fascia ATA triennio 2017/2020

In riscontro alla nota pari oggetto dell'Avv. Francesco Izzo, nell'interesse del sig. Luca Minestrini, inviata unitamente all' Istituto in indirizzo anche allo scrivente Ufficio, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si rileva che, in particolare, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.M. n. 640/2017, esula dalle competenze dello scrivente Ufficio la gestione ed i conseguenti adempimenti relativi alle graduatorie d'istituto.

Pertanto, vista la nota e la documentazione allegata, si rimanda all'Istituto scolastico la valutazione sull'opportunità di verificare le determinazioni assunte in merito alla posizione del sig. Minestrini Luca, considerando che si tratta di un nuovo inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da IUNTI
ANTONELLA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Silvia Santini - tel. 075/5828294 - e-mail: silvia.santini7@istruzione.it
posta certificata: drum@postacert.istruzione.it

Ma l'Istituto Ciuffelli, con un'arroganza deprecabile per un ufficio Pubblico, è rimasto inerte all'invito/suggerimento del massimo Ufficio Scolastico umbro -e del suo staff di avvocati interni-, nonché alla successiva diffida ad adempiere di questa difesa formulata ai sensi della L.241/1990.

II) L'Istituto scolastico, e per esso l'estensore ed il Dirigente firmatario del decreto 11/3/2020 di rettifica punteggi, **è incorso in un ulteriore errore normativo** nell'attribuire il punteggio al Ministrini sulla base del diploma di terza media, **non distinguendo fra "vecchio ordinamento scolastico"** -cui si riferisce la citata lettera E dell'allegato A, Avvertenze- **e "nuovo ordinamento scolastico"**, ovvero quello entrato in vigore dall'anno scolastico 1997/98, e **che riguarda il caso che ci occupa.**

Scannerizziamo di nuovo stralcio lettera rettifica Ist. Ciuffelli 11/3/20

VISTO che in base alla suddetta normativa - Allegato A/2 -Tabelle di valutazione - nelle avvertenze - lett. E nei confronti di coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado, integrato da Attestato Regionale, rilasciato ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845 del 1978, il punteggio viene attribuito con riferimento al diploma di scuola media;

Nel <<VISTO>> de quo l'Istituto Ciuffelli "**si dimentica**" per l'appunto **dell'intercalare <<DI CUI AL PRECEDENTE ORDINAMENTO>> presente nella lettera E** -che pure fotoriproduciamo- **dell'Allegato A al D.M.640/2017** (all.11). L'Allegato A -che trovasi a pag.23 del D.M.640/2017- è la Tabella di Valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia della graduatoria di Istituto ATA.

E) Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, **di cui al precedente ordinamento,** il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.



Facciamo al riguardo presente che nel "vecchio ordinamento scolastico" (ante anno 1997/98), il profilo professionale di cuoco, di cui al DPR 588/1995 (all.14), prevedeva quale Requisito culturale professionale di accesso o il diploma di qualifica specifica triennale rilasciato da un Istituto professionale alberghiero **oppure** il diploma di terza media integrato da attestato regionale di qualifica specifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/78.

La lettera E applicata dall'Istituto Ciuffelli di cui all'allegato A del D.M.640/2017, Avvertenze, correlata alla precedente lettera C, **disciplina quindi solo e soltanto il caso di chi sia in graduatoria per pregresse domande** effettuate negli anni in cui era possibile accedere alla graduatoria del personale ATA/cuoco con i requisiti più blandi -diciamo così- di cui al DPR 588/1985, ovvero con il diploma di terza media più attestato regionale.

La fattispecie di chi si trova in tale situazione **-ma non il signor Ministrini, che è al primo inserimento-** è contemplata e disciplinata nel modello D1 della domanda ex D.M.640/2017 di inserimento dalla Sezione B1 - Titolo di accesso Y (pag. 2 domanda) e dalla Sezione C1 (pag 4 domanda), da compilarsi esclusivamente da parte di coloro che per l'accesso usufruiscono dei titoli di studio previsti dal precedente ordinamento in quanto già inseriti nelle graduatorie.



Scannerizziamo di nuovo il Modello di Domanda D1

SEZIONE B - ACCESSO (barrare la modalità del titolo di studio di accesso di interesse)

SEZIONE B1 - TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO (5)	
Presenta, per la provincia di.....domanda di inserimento nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto:	
<input checked="" type="checkbox"/> X	con titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS ;
<input type="checkbox"/> Y	senza titolo di studio di accesso attualmente richiesto per il/i profilo/i professionale/i di <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> CO <input type="checkbox"/> IF <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/> CS , ma incluso, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i in "graduatoria" o con almeno 30 giorni, anche non continuativi, di servizio nel/i medesimo/i profilo/i professionale/i. (6)

Scannerizziamo la citata Sezione C1, pag.4 del Modello di Domanda D1, + nota 15 esplicativa, a pag.11 Domanda

SEZIONE C1 - Da compilare esclusivamente da parte di coloro che per l'accesso usufruiscano dei titoli di studio previsti dal precedente ordinamento (modalità titolo di studio di accesso Y) in quanto già inseriti in "graduatoria" (barrare completare le voci che interessano) (15)
<input type="checkbox"/>

15. Nel caso in cui l'accesso al profilo professionale sia stato conseguito mediante l'utilizzo di un attestato di qualifica, sensi art. 14 Legge 845/78, congiunto a diploma della scuola media (precedente ordinamento), barrare la casella in corrispondenza dell'attestato, completare le voci di interesse ed indicare il codice rappresentativo del titolo di studio di accesso riportato nell'allegato "C".

La rettifica dell'Istituto Ciuffelli è quindi avvenuta facendo riferimento a una fattispecie del vecchio ordinamento, come detto, relativa a chi è già stato in graduatoria, e che non riguarda il primo inserimento effettuato nella sua vita dal signor Ministrini.

Nel caso che ci occupa (PRIMO INSERIMENTO), rientrante nel "nuovo ordinamento scolastico" post anno 1997/98, si deve tener quindi conto solo ed esclusivamente dell'Attestato



triennale di formazione professionale conseguito nel 2016 dal ricorrente.

E che sia così -ovvero valutazione del caso da effettuarsi come PRIMO INSERIMENTO- lo conferma come visto la mail 6/4/2020 dell'Istituto Scolastico Regionale dell'Umbria, massimo superiore diciamo "gerarchico" dell'IIS Ciuffelli.

* * * * *

ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

Nel caso di specie, il Decreto 11.03.2020, con il quale il Dirigente Scolastico dell'IIS Ciuffelli-Einaudi ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare il punteggio attribuito nella graduatoria del triennio 2017/2020, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L.241/1990.

Secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie d'Istituto ATA che non sia stato preceduto dalla citata comunicazione di avvio del procedimento. Né ad un siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art.21 octies L.241/90, <<posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto>> (cfr TAR Umbria, Perugia, Sez.I, Sent.334/2011).



Nel caso che ci occupa -rideterminazione punteggio ATA- la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che <<nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe in verità potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie>>. <<Da qui la rilevanza della lesione del suo interesse alla partecipazione e l'illegittimità del provvedimento finale per violazione dell'art.7 L.241/1990>>, (TAR Piemonte, Sezione II, Sent. n°3013/2010).

Ed ancora, in senso conforme ed in fattispecie identica di punteggio ATA, TAR Piemonte, Sezione II, Sent. n°4138/2010.

Dal che consegue l'illegittimità del provvedimento dell'IIS Ciuffelli 11/3/2020 e, per converso, il diritto del ricorrente Ministrini a vedersi nuovamente riconosciuto il punteggio originario ante rettifica di punti 9,5 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di Istituto, Terza Fascia ATA, per il periodo 2017/2020.

* * * * *

**SUL DANNO SUBITO DAL SIGNOR MINISTRINI PER ERRORE
COMMESSO DALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.**

L'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica e la reiterata illegittima condotta tenuta dall'IIS Ciuffelli e dal suo Dirigente, più volte sollecitato ad intervenire (si pensi inoltre alla cuoca, assunta



inizialmente, violando la graduatoria di Istituto: procedura poi annullata e per la qual fattispecie si agirà separatamente) ha cagionato al ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.

Infatti l'IIS Ciuffelli, con il decreto dirigenziale 11/3/2020, provvedeva alla rettifica del punteggio ed alla risoluzione del contratto del ricorrente stipulato sino al 3 aprile 2020 per 36 ore settimanali (salvo prolungamento della supplenza in caso di ulteriore assenza del titolare).

Successivamente alla errata rettifica del punteggio, il Signor Ministrini è sceso all'ultimo posto come cuoco nella graduatoria ATA di Istituto dell'IIS Ciuffelli.

Questo vale purtroppo anche per le altre scuole per le quali aveva chiesto l'inserimento per la stessa qualifica di cuoco, trattandosi di graduatorie di Istituto.

Lo stesso scivolamento agli ultimi posti è successo per la qualifica di collaboratore scolastico, pure richiesta dal ricorrente.

Per semplicità analizziamo la graduatoria dell'IIS Ciuffelli: dobbiamo far riferimento a quella ad oggi visibile sul sito della citata scuola (al 7/9/2018) poiché le posizioni non sono state ricalcolate dalla medesima, dopo la rettifica.



Con il punteggio spettante di 9,5 punti, il Sig.Minestrini era inserito originariamente al n°34, qualifica CO-cuoco (al momento dell'assunzione era "salito" in concreto al n°25, come da all.3).

Con la rettifica del punteggio a 6 punti, il Signor Minestrini finisce all'ultimo posto della graduatoria, preceduto al n°144 da chi ha un punteggio di 6.

**Scannerizziamo stralcio della graduatoria (all.15)
(PGIS01100 identifica la scuola)**

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA PGIS01100D Data Produzione																		
Fascia	Profilo	In c. graduatoria	Pos. graduatoria	Cognome	Nome	Data Nascita	Pro v. Nas cita	Punte ggio	Pr ef. 1	Pr ef. 2	Pr ef. 3	Pr ef. 4	Nu m. Figli	Se rv. se nz	A rt. 4	P at. e nt	Anno	Scuola Acquis. Domanda
3	CO	28	MORICONI	MARIANNA		16/07/1995	PG	10					0				2018	PGMM18600L
3	CO	29	BUTT	MASHAL		24/07/1987	EE	9,8	R				2				2018	PGRH01000R
3	CO	30	D'ORAZIO	FILIPPA		20/11/1983	CE	9,6	R				1				2018	PGIC81400R
3	CO	31	SENSINI	IRENE		25/06/1996	PG	9,6					0				2018	PGEE041007
3	CO	32	GENTILI	ETTORE		01/12/1994	PG	9,6					0				2018	PGEE03600Q
3	CO	33	PRIMO	LUIGI		05/03/1994	NA	9,6					0				2018	PGIC85100Q
3	CO	34	MINISTRINI	LUCA		10/06/1996	PG	9,5					0				2018	PGIS02900P
3	CO	35	CARONIA	BENEDETTA		30/05/1996	TP	9,5					0				2018	PGIS00400A
3	CO	36	CICCIARI	GIUSEPPE		22/06/1994	PG	9,5					0				2018	PGRH01000R
3	CO	37	CAMPI	ELEONORA		12/10/1995	PG	9,4					0				2018	PGIS02800V

OMISSIS

3	CO	130	DRAOLI	FRANCESCO		02/07/1980	PG	6,4					0				2018	PGVC010007
3	CO	131	MARINI	MARINA		18/04/1966	PG	6,35					0				2018	PGRH01000R
3	CO	132	TASCHINI	ALESSIO		10/10/1988	PG	6,3					0				2018	PGRH01000R
3	CO	133	CERATI	CLAUDIA		31/12/1982	PG	6,3					0				2018	PGEE042003
3	CO	134	CIOTTI	FABIO		03/11/1985	PG	6,2	S				0				2018	PGRH01000R
3	CO	135	VALCELLI	LUCIO		11/05/1974	PG	6,2					0				2018	PGIS02800V
3	CO	136	FERROTTI	DEBORA		14/09/1988	PG	6,1	R				1				2018	PGIS01100D
3	CO	137	BENEDETTI PASQUAL	MATTIA		27/04/1991	PG	6,1					0				2018	PGIC85000X
3	CO	138	DE LUCA	ANDREA		26/01/1989	PG	6,1					0				2018	PGTD11000Q
3	CO	139	CANNONI	CHIARA		23/08/1974	PS	6	R	S			3				2018	PGEE03700G
3	CO	140	CANTIELLO	ARCANGELO		26/06/1996	NA	6					0				2018	PGIC85900A
3	CO	141	ZOPPELLI	ILARIO		05/02/1996	PG	6					0				2018	PGPC05000A
3	CO	142	SERVELLO	PATRIZIA		20/04/1994	CZ	6					0				2018	PGIC82700V
3	CO	143	MORINI	ANDREA		07/07/1985	PG	6					0				2018	PGIC84300R
3	CO	144	CESARINI	GIULIANA		05/03/1966	PG	6					0				2018	PGIS03300A

Il comportamento illegittimo di parte resistente ha quindi determinato al ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso de quo è evidente il danno patrimoniale connesso alla perdita della supplenza, con chiari risvolti economici;

ma è altresì sussistente il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto di titoli di servizio per il futuro inserimento nelle prossime graduatorie, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale e di curriculum.

Si deve pertanto ritenere che nel caso che ci occupa sussistano gli elementi di ordine soggettivo ed oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta contra legem foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.

Poiché il Sig.Minestrini avrebbe conservato il posto di supplente cuoco, se l'IIS Ciuffelli non gli avesse rettificato il punteggio, il ricorrente ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione dal momento in cui questa ha avuto luogo.

Il riconoscimento del punteggio giuridico è di estrema importanza, poiché per accedere alle graduatorie permanenti di I fascia, è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi.

* * * * *

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

L'attesa della pronuncia di merito, che inevitabilmente giungerà a distanza di un considerevole lasso di tempo,



potrebbe pregiudicare, restando invariata l'attuale situazione determinata dall'errore dell'IIS Ciuffelli - errore confermato dall'"invito" del 6/4/2020 all'Istituto da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di rivalutare il caso- i legittimi diritti e le fondate aspettative del Signor Ministrini a conseguire ulteriori supplenze, cosa oggi impossibile per il bassissimo punteggio attribuitogli dal Dirigente Scolastico dell'IIS Ciuffelli: **con danno irreversibile**, per quanto andiamo ad esporre (ammesso che ve ne sia bisogno).

Il Signor Ministrini, precario, senza occupazione, insta per l'emissione di provvedimento cautelare in corso di causa, inaudita altera parte o, in ipotesi, a seguito di contraddittorio, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio originario di inserimento pari a 9,5 punti nella graduatoria ATA di III fascia per il triennio 2017/2020, onde ottenere la corretta posizione in graduatoria, indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze (a meno che non vengano date "a caso", in spregio alle graduatorie, come abbiamo documentato aver fatto l'IIS Ciuffelli).

Difatti l'illegittima rettifica del punteggio da 9,5 a 6 punti ha determinato una retrocessione dell'istante, come



visto a pagina 22 e come infra, all'ultimo posto nella graduatoria ATA Ciuffelli, profilo cuoco.

Dal sito del MIUR -prossima pagina- è ricavabile il Dettaglio della posizione Minestrini in graduatoria post rettifica, nei tre Istituti/Convitti dove è presente.

Scannerizziamo le graduatorie cuoco con punteggio originario e rettificato (all.16)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca LUCA MINISTRINI

**Visualizzazione graduatorie d'istituto ATA
III Fascia**

DATI UTENTE

Utente: MINISTRINI LUCA
 Codice fiscale: MNSLCU96H10A475Y
 Selezionare l'anno:

Dettaglio Graduatoria d'Istituto

Progressivo	Codice Istituzione Scolastica	Tipo Scuola	Denominazione	Posizione In Graduatoria	Posizione ricalcolata (*)
1	PGVC010007	CONVITTO NAZIONALE	PRINCIPE DI NAPOLI	52	No
2	PGRH01000R	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	"G. DE CAROLIS"	53	No
3	PGIS01100D	ISTITUTO SUPERIORE	I.I.S. "CIUFFELLI - EINAUDI"	34	No

Dettaglio Graduatoria d'Istituto

* Le posizioni in graduatoria che l'aspirante assume nelle scuole per il profilo selezionato sono state oggetto di ricalcolo da parte della scuola capofila a seguito di verifica.

Progressivo	Codice Istituzione Scolastica	Tipo Scuola	Denominazione	Posizione In Graduatoria	Posizione ricalcolata (*)
1	PGVC010007	CONVITTO NAZIONALE	PRINCIPE DI NAPOLI	232	Si
2	PGRH01000R	IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE	"G. DE CAROLIS"	236	Si
3	PGIS01100D	ISTITUTO SUPERIORE	I.I.S. "CIUFFELLI - EINAUDI"	137	Si

Molto peggio è accaduto nelle graduatorie profilo collaboratore scolastico, grazie alle quali il Signor



Minestrini -a parte che non è la sua professione- non lavorerà mai, essendo sceso di migliaia di posti (all.17): ad esempio: nella graduatoria Ciuffelli è passato dal posto 554 al 3147!!!

Ricordiamo che nella Provincia di Perugia, per la quale vale la domanda presentata, vi sono solo 3 Istituti scolastici/convitti che abbisognano di cuochi ed il Signor Minestrini -che post diploma ha lavorato per anni come cuoco nel settore privato- era ottimamente posizionato, tanto da venir assunto dall'IIS Ciuffelli per la supplenza poi annullata.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risanabile.

Se non venisse immediatamente riattribuito il punteggio di 9,50 spettante al ricorrente, il Signor Minestrini si vedrebbe azzerate le proprie possibilità di ricoprire i posti di supplenza ATA, profilo cuoco, che si renderanno disponibili nelle graduatorie di Istituto e che verranno



attribuiti con le nuove convocazioni di cuochi -per i quali vi sono concrete chances di lavoro- che partiranno dall'1/9/2020 nei tre istituti sopra citati (ovvero da subito, se non vi fosse stata l'emergenza sanitaria in atto).

Il ricorrente chiede pertanto che il Giudice ordini immediatamente all'IIS Ciuffelli, in attesa della pronuncia della sentenza, di attribuire il punteggio originario di 9,5 punti spettante al Signor Ministrini,

valutato e considerato che trattasi del primo inserimento del ricorrente in una graduatoria ATA Terza Fascia (come precisato dall'Ufficio Scolastico Regionale), effettuato sulla base dell'unico titolo di accesso al profilo di cuoco contemplato dal D.M. 640/2017, ovvero il Diploma/Attestato di Qualifica Professionale posseduto dal ricorrente.

Nel caso di specie sussistono, alla luce di quanto sopra argomentato, ai fine della tutela cautelare richiesta, sia il requisito del fumus boni iuris, sia quello del periculum in mora.

* * * * *

[Per completezza espositiva, E PRECISANDO CHE CIO' ESULA DALL'ODIERNA MATERIA DEL CONTENDERE, tratteggiamo per noi e ci soffermiamo su alcuni principi di legislazione scolastica in senso lato, pare sconosciuti a chi dell'Istituto Ciuffelli si è occupato della pratica Ministrini.



Il ricorrente ha conseguito in data 7/4/2016 l'Attestato di Qualifica Professionale di addetto alla cucina (aiuto cuoco) rilasciato dalla Università dei Sapori di Perugia (all.12).

Per i rilievi mossi oralmente da una semplice impiegata dell'Istituto Scolastico Ciuffelli -che post convocazione a Todi presso la scuola contestava la validità del citato Titolo e la sua equipollenza alle previsioni del D.M.640/2017 e quindi non procedeva al conferimento della supplenza- il Signor Ministrini poneva interpello chiarificatore alla Regione Umbria a mezzo mail del g.21/2/2020.

L'Ente Territoriale Umbro, con mail 26/2/2020 (all.13), comunicava che <<la qualifica di Addetto alla cucina (Aiuto Cuoco) rilasciata dalla Regione il 7/4/2016 è equipollente al Titolo di qualifica professionale "Operatore della ristorazione" del Repertorio Nazionale Offerta Istruzione e Formazione Professionale, come risulta dall'Allegato B "Tabella di corrispondenza tra le figure di cui all'accordo del 29/4/2010 ecc. ecc.>>, che confronta le qualifiche professionali triennali regionali di cui al citato accordo in conferenza Stato-Regioni ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento.

Fotoriproduciamo mail 26/2/20 Regione Umbria, consegnata all' Ist.Ciuffelli

Da: Luigi Rossetti <lrossetti@regione.umbria.it>

Data: 26 febbraio 2020 12:40:10 CET

A: lucaminec@icloud.com

Oggetto: Equipollenza Titoli Ministrini Luca

Con riferimento alla Sua richiesta e mail del 21/2/2020, si comunica che la qualifica di Addetto alla cucina (Aiuto Cuoco) rilasciata in data 7 aprile 2016 dalla Regione Umbria ai sensi dell'art.14 della L.845/78, è equipollente al Titolo di Qualifica professionale "Operatore della ristorazione" del Repertorio Nazionale Offerta Istruzione e Formazione Professionale, come risulta dall'Allegato B "Tabella di corrispondenza tra le figure di cui all'Accordo del 29 aprile 2010 ed i Profili del Repertorio della Regione Umbria" alla Deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 90 del 31/1/2011.

Inoltre, il Miur nella Faq n. 12 del 24/10/2017 relativa alle Graduatorie di Istituto Personale ATA triennio 2017/2020, afferma che tale Titolo consente l'accesso ai Profili di Cuoco.

Cordiali Saluti
Rossetti Luigi

Luigi Rossetti

DIRETTORE REGIONALE

"SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE e AGENDA DIGITALE"

Via Mario Angeloni, 61
06124 PERUGIA



La L. 21/12/1978 n. 845 è, come diremo, la legge-quadro nazionale, tuttora vigente, in materia di formazione professionale.

Si fotorigiroduce stralcio Tabella di corrispondenza (all.18)

TABELLA 3

TABELLA di CONFRONTO tra le QUALIFICHE PROFESSIONALI TRIENNALI di cui all'ACCORDO in CONFERENZA STATO-REGIONI 29 APRILE 2010 ed i DIPLOMI di QUALIFICA TRIENNALE degli ISTITUTI PROFESSIONALI SECONDO IL PREVIGENTE ORDINAMENTO.

QUALIFICHE TRIENNALI (Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 29 aprile 2010)	DIPLOMI DI QUALIFICA TRIENNALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO (previgente ordinamento)
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	OPERATORE SERVIZI DI RISTORAZIONE, SETTORE CUCINA

L'Attestazione di Qualifica Professionale Triennale rilasciata dalla Regione Umbria (e per essa dall'Università dei Sapori) è perfettamente rispondente/ equivalente al titolo di accesso richiesto dal DM n.640/2017.

Nella citata mail 26/2/2020 la Regione avvalora, facendo anche riferimento alla Faq n. 12 di data 24/10/2017 del MIUR, che il titolo TRIENNALE del signor Ministrini <<consente l'accesso ai profili di Cuoco>>.

Fotorigiroduciamo anche la FAQ 12 del MIUR (all.19)

Graduatorie di Istituto Personale ATA triennio 2017/2020

FAQ MIUR 12 del 24 ottobre 2017

12. Che cosa si intende, ai fini dell'accesso al profilo di collaboratore scolastico e a quelle di cuoco, guardarobiere e addetto alle aziende agrarie, per attestato o diploma di qualifica triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni?

Si intendono i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 'Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53'. Si allega la **tabella di confronto** tra le qualifiche professionali triennali di cui all'accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento.



Il titolo ottenuto dal signor Minestrini è conforme infatti pure alle previsioni di cui al D. Legislativo 226/2005 indicato nella Faq 12, il quale, all'art. 17, prevede che <<le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue>>.

La durata del corso di 3000 ore è riportata, al pari del piano di studi e del percorso formativo effettuato, in seno al citato Attestato di Qualifica professionale (all.12). Dal verbale di esame finale dell'Università dei Sapori (all.12 bis), seconda pagina) si evince il punteggio conseguito dal signor Minestrini, con esito finale (voto) di 95 (su100): e quindi punteggio nella graduatoria ATA di 9,5.

Per mero tuziorismo e completezza effettuiamo anche un breve excursus sulla materia che ci occupa.

L'istruzione è obbligatoria in Italia per almeno 10 anni.

L'adempimento di tale obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Tale obbligo può essere assolto nelle scuole statali e paritarie o nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale.

Non sta allo scrivente ricordare che la legge-quadro nazionale in materia di formazione professionale è la L. 21/12/1978 n. 845, che demanda la potestà legislativa in tale campo alle singole Regioni.

Si sono succedute tutta una serie di leggi e decreti integrativi, anche a seguito della c.d. Riforma Moratti, che si sono conclusi, per ciò che a noi interessa, con l'Accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e le Regioni, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/7/2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di formazione professionale di cui al citato D.Lgs n. 226/2005, che ha definito di fatto il processo normativo che ha portato alla completa attuazione del sistema di Istruzione e Formazione professionale tramite anche la definizione a livello nazionale di standard di competenze e conoscenze relative ad un numero circoscritto di Qualifiche (22, fra cui quella sopra vista per la professione "cuoco") ottenibili presso strutture formative accreditate dalle Regioni, a conclusione del terzo anno frequentato, come nel caso dell'istante signor Minestrini, con un percorso formativo di 3000 ore.



L'Attestato di Qualifica Professionale TRIENNALE per 3000 ore non è da confondere con altre qualifiche che la Regione può rilasciare.

A mo' di esempio si deposita (all.20) un Certificato di Qualificazione Professionale che riporta la stessa dizione per la qualifica di Addetto alla Cucina (Aiuto Cuoco), rilasciato dopo 258 ore!!!

E' evidente che un conto è l'Attestato di Qualifica Professionale Ministrini di 3 ANNI/3000 ore, rilasciato come previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ed un conto è un Certificato di pochissimi mesi/258 ore...

Eppure sulla base di quest'ultimo Attestato si lavora attualmente come cuoco in una scuola umbra!!!].

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs 165/2001 si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia disapplicare tutti gli atti amministrativi impugnati con il presente ricorso disposti dal MIUR (ora M.I.) per il tramite del Dirigente o dei Dirigenti scolastici interessati dalla vicenda per cui è causa, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti.

* * * * *

Tutto ciò esposto, il Signor Luca Ministrini, ut supra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Spoleto voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:

A) In via preliminare, per quanto occorrer possa, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero di



litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un -ipotetico- pregiudizio dall'accoglimento del ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art.151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. (ora M.I.) o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

B) In via cautelare, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza alla quale dovranno comparire sia il ricorrente che il MIUR (ora M.I.) nonché l'ente indicato in prima pagina come resistente, verificata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

1) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento 11.03.2020 di rettifica del punteggio Minestrini operato dall'IIS Ciuffelli-Einaudi per la graduatoria terza fascia ATA, profilo di cuoco e coll.scol., triennio 2017/2020, o comunque disporre la disapplicazione/sospensione del provvedimento medesimo, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento alla illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;



2) riconoscere che, trattandosi di primo inserimento in una graduatoria ATA di III fascia, profilo cuoco e coll.scol., il titolo di accesso è costituito solo da quello unico previsto dal D.M. 640/2017, ovvero dal Diploma di Qualifica Professionale e suoi equipollenti;

3) ordinare quindi il ripristino del punteggio di 9,5 spettante al Signor Minestrini nella graduatoria predetta, con rettifica della medesima, reintegrando il lavoratore nel posto (se possibile) che occupava prima della risoluzione del contratto.

4) riconoscere il punteggio giuridico spettante al Signor Minestrini per il servizio prestato dall'inizio della supplenza e per tutta la durata della medesima come da contratto, e corresponsione delle spettanze maturate e maturande e non corrisposte.

C) nel merito, previa fissazione di udienza alla quale dovranno comparire sia il ricorrente che il MIUR (ora M.I.) nonché l'ente indicato in prima pagina come resistente, accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità del provvedimento 11.03.2020 di rettifica del punteggio Minestrini operato dall'IIS Ciuffelli-Einaudi per la graduatoria terza fascia ATA, profilo di cuoco e coll.scol., triennio 2017/2020, , o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, nonché di



ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o conseguente, con particolare riferimento alla illegittima risoluzione anticipata del rapporto di lavoro:

- riconoscere che, trattandosi di primo inserimento in una graduatoria ATA di III fascia, profilo cuoco e coll.scol., il titolo di accesso è costituito solo da quello unico previsto dal D.M. 640/2017, ovvero dal Diploma di Qualifica Professionale e suoi equipollenti;

- ordinare quindi il ripristino del punteggio di 9,5 spettante al Signor Ministrini nella graduatoria predetta, con rettifica della medesima, reintegrando il lavoratore nel posto (se possibile) che occupava prima della risoluzione del contratto.

-accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, in spregio ad ogni norma di diritto ed al buon senso, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno per mancato guadagno ed al danno da perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, questi ultimi da determinarsi equitativamente secondo giustizia;

-disporre il riconoscimento di fini giuridici del punteggio spettante al Signor Ministrini per tutto il servizio prestato dall'esponente dall'inizio della



supplenza e per tutta la durata originaria della stessa come da contratto.

In via istruttoria, si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c agli Enti resistenti di depositare in giudizio copia della documentazione contrattuale relativa alla posizione Minestrini Luca, mai consegnata al ricorrente nella settimana di lavoro prestato; copia della documentazione inerente la retribuzione da corrispondere al lavoratore per la originaria supplenza prevista dal 29/2/2020 al 3/4/2020; copia di tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che, ad oggi, il valore della causa è indeterminabile, con versamento di €.259,00.

Si allegano:

- 1) Domanda inserimento graduatorie ATA, III Fascia, Triennio 2017/2020 Sig. Luca Minestrini;
- 2) Ricorso Sig. Minestrini 17/2/2020 per annullamento all'IIS Ciuffelli-Einaudi;
- 3) Decreto I.I.S. Ciuffelli di annullamento reclutamento a seguito di ricorso Minestrini;



- 4) Lettera/decreto (senza data) allegata alla pec 11/3/2020 ore 13.51 di risoluzione immediata del contratto di lavoro;
- 5) Lettera/decreto (senza data) allegata alla pec 11/3/2020 ore 13.45 di <<RETTIFICA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI ISTITUTO 3^ FASCIA A.T.A.>> TRIENNIO 2017/2020;
- 6) Istanza/ricorso Minestrini 16/3/2020 avverso i citati provvedimenti di rettifica del punteggio e conseguente risoluzione del contratto;
- 7) Pec 2/4/2020 all'Istituto scolastico ed al suo Dirigente;
- 8) Pec 6/04/2020 di risposta dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- 9) Pec 6/4/2020 da Avv.Francesco Izzo ad Istituto Ciuffelli;
- 10) Atto di intimazione e diffida ad adempiere ex art.2 L.241/1990, correlato all'art.328 c.p., inviato per pec 16/4/2020;
- 11) Copia D.M. 640/2017;
- 12) Attestato di Qualifica Professionale Luca Minestrini di addetto alla cucina (aiuto cuoco) rilasciato dalla Università dei Sapori di Perugia in data 7/4/2016;
- 12bis) Esame finale Minestrini presso Università dei Sapori;



13) Nota 26/2/2020 Regione Umbria consegnata all'IIS Ciuffelli;

14) DPR 588/1995;

15) Stralcio graduatoria Istituto Ciuffelli, profilo cuoco, III Fascia ATA, (pagine n.5);

16) Graduatorie MIUR, profilo CUOCO (punteggio originario e rettificato);

17) Graduatorie MIUR, profilo coll.scol. (punteggio originario e rettificato);

18) Tabella di confronto tra Attestati Qualifiche Professionali Triennali Regionali e diplomi di qualifica triennale Istituti Professionali Statali (previgente ordinamento);

19) FAQ n°12 MIUR;

20) Certificato di Qualificazione Professionale Regione Umbria per Addetto alla Cucina (Aiuto Cuoco), corso di 258 ore.

Montepulciano-Spoleto, 22.04.2020

(Avv. Francesco Izzo)



DELEGA

Il sottoscritto Luca MINISTRINI, nato ad Assisi (PG) il 10.6.1996 (C.F.: MNSLCU96H10A475Y), residente in Santa Maria degli Angeli (PG), Via Aldo Moro n°16, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento (Ricorso ex art. art.414 cpc con istanza di emissione di provvedimento cautelare in corso di causa ex art.700 e 669 quater cpc, avanti il Tribunale di Spoleto, Sezione Lavoro), l'Avv.Francesco Izzo del Foro di Siena, con Studio in Montepulciano, Via di Voltaia nel Corso n°31 (C.F.:ZZIFNC56C11L383W, fax 0578.716482) il quale dichiara di voler ricevere le future comunicazioni e notificazioni al proprio domicilio elettronico rappresentato dall'indirizzo PEC francesco.izzo@pecavvocatimontepulciano.it, ed elegge domicilio presso l'Avv.Martina Favaroni (C.F.:FVRMNT82B57A475X, fax 075.5715284, pec:avvfavaronimartina@pec.it) con Studio in Perugia, Via Baldo n°7.

Ai sensi dell'Art.13 D.Lgs.196/03 dichiaro di essere informato del trattamento cui possono essere destinati i dati personali, ai soli fini dell'espletamento dell'incarico, per comunicazioni obbligatorie ai competenti uffici giudiziari e/o fiscali e di prestavi consenso.

Sig. Luca Ministrini

V° per autentica

(Avv.Francesco Izzo)

